

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, LA LOGGIA, PASTORE,
ROTELLI, MAGGIORE, TOMASSINI, D’ALÌ, GERMANÀ,
VENTUCCI, NOVI, GRECO, CENTARO, BETTAMIO,
AZZOLLINI, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, TERRACINI, LAURO,
MUNGARI, GRILLO, VEGAS, CAMBER, FILOGRANA
e TONIOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1998

—————

Norme per il sostegno delle spese legali in processi
di criminalità organizzata e terrorismo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole istituire presso il Ministero dell'interno un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sostegno delle spese legali affrontate per la loro costituzione di parte civile nei processi penali di criminalità organizzata e di terrorismo.

Tale proposta nasce da un emendamento presentato dal primo firmatario del presente disegno di legge al disegno di legge Senato n. 3521 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» assegnato alla 1^a Commissione affari costituzionali del Senato in sede deliberante e già approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati il 16 settembre 1998.

Tale emendamento, pur avendo avuto il parere favorevole dalla 5^a Commissione (bilancio) è stato ritirato dal proponente al fine di permettere una rapida approvazione del disegno di legge, atteso da tempo dalle associazioni dei familiari delle vittime, ed ora ripresentato sotto forma di una autonoma proposta di legge.

L'articolo 2, inoltre, prevede un'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per gli eredi delle vittime che si costituiscono parte civile nei suddetti processi, al fine di agevolare l'esercizio delle loro legittime prerogative e di non gravarli di sostanziali esborsi finanziari, il più delle volte non ripetibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sostegno delle spese legali da sostenere in occasione della loro costituzione di parte civile in processi penali contro autori di azioni di criminalità organizzata e di terrorismo.

Art. 2.

1. Gli eredi delle vittime che si costituiscono parte civile contro autori di azioni di criminalità organizzata e di terrorismo sono esentati dal pagamento di diritti di cancelleria, imposte di bollo e da ogni altra tassa nei relativi processi penali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

